



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/2818/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 3200/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Giuseppe Lepore - Presidente

Antonino Piro - Componente (Relatore)

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Loredana Germanò - Componente

Accursio Gallo - Componente

Paola Balducci - Componente

Lorenzo Sodero - Componente

Federico Salinari - Componente

Gino Scaccia - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Enrico Vitali - Componente

Marina Vajana - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Stanislao Chimenti - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 3200/TFNSVE/2025-2026, 3200 - Ricorso proposto dalla società REAL ACADEMY CASAMICCIOLA (matricola 954211) contro la società F.C. PRO VERCELLI 1892 S.R.L (matr.917178) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore CENATIEMPO FRANCESCO (matricola 2823902) e al calciatore BORRELLI LUIGI (matricola 3704282)

In data 28 febbraio 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo ai calciatori in epigrafe.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alle attestazioni oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per i medesimi calciatori con validità per le stagioni sportive indicate nei suddetti documenti.

Il premio è stato quantificato in euro 1.320,00 (milletrecentoventi/00) per il calciatore Cenatiempo Francesco ed in euro 1.056,00 (millecinquantasei/00) per il calciatore Borrelli Luigi, e così complessivamente euro 2.376,00 (duemilatrecentosettantasei/00),



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

come dalle citate attestazioni, rilasciate dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presenti in atti.

In data 22 maggio 2026 risulta depositata sul portale memoria della società ricorrente con la quale si chiede la declaratoria di cessazione della materia del contendere a fronte dell'avvenuto pagamento a mezzo bonifico del premio rivendicato.

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;

- esaminata la documentazione in atti;

- sentita la parte resistente presente in udienza;

- vista la documentazione attestante l'avvenuto pagamento del premio;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, visto l'avvenuto pagamento del premio, dichiara cessata la materia del contendere.

L'ESTENSORE

Antonino Piro

IL PRESIDENTE

Giuseppe Lepore

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai